

MINISTERO DELLA SANITA

DECRETO 20 luglio 1987.

Quaderno di campagna e scheda di acquisto dei presidi sanitari.**IL MINISTRO DELLA SANITÀ**

Visti gli articoli 5, lettera *h*), e 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, concernente la disciplina igienica degli alimenti e delle bevande;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1968, n. 1255, recante la disciplina della produzione, del commercio e della vendita di fitofarmaci e dei presidi delle derrate alimentari immagazzinate;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, concernente l'Istituzione del servizio sanitario nazionale;

Vista l'ordinanza ministeriale 3 aprile 1987, n. 135, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 80 del 6 aprile 1987, concernente: «Divieto cautelativo nel territorio nazionale dell'impiego di presidi sanitari contenenti i principi attivi atrazina e molinate» e, in particolare, l'art. 8 con il quale è stato istituito un quaderno di campagna, integrato da una scheda riguardante gli acquisti di presidi sanitari;

Ritenuta la necessità di stabilire il modello del quaderno di campagna e della scheda di acquisto dei presidi sanitari, in conformità all'art. 8 della citata ordinanza ministeriale 3 aprile 1987, n. 135;

Decreta:

Art. 1.

1. Il quaderno di campagna e la scheda di acquisto dei presidi sanitari, di cui all'art. 8 dell'ordinanza ministeriale 3 aprile 1987, n. 135, devono essere conformi agli allegati 1 e 2 del presente decreto.

2. Il quaderno di campagna e la scheda di acquisto dei presidi sanitari devono essere preventivamente vidimati e registrati con numeri progressivi ad ogni rinnovo dall'unità sanitaria locale competente per territorio.

3. L'istituzione del quaderno di campagna e della scheda di acquisto dei presidi sanitari è finalizzata ad attirare l'attenzione degli utilizzatori sul razionale impiego dei presidi sanitari nonché alla acquisizione, da parte degli organi competenti, di dati sull'impiego dei presidi sanitari per studi ed interventi riguardanti i settori sanitario, tecnico-agronomico e ambientale.

4. Le disposizioni di cui ai commi precedenti del presente articolo riguardano chiunque acquisti e impiega nella propria azienda presidi sanitari.

Art. 2.

1. Il quaderno di campagna è compilato a cura del titolare o di chi ne fa le veci dell'azienda presso la quale vengono impiegati i presidi sanitari.

2. Qualora i trattamenti siano effettuati nell'azienda per tramite di imprese che eseguono trattamenti antiparassitari per conto terzi, l'annotazione sul quaderno di campagna dei dati relativi è effettuata in base alla documentazione rilasciata dall'impresa che ha eseguito i trattamenti.

3. La scheda di acquisto dei presidi sanitari è compilata a cura del venditore dei presidi sanitari.

4. Per gli acquisti effettuati direttamente presso il produttore o l'importatore, l'annotazione sulla scheda è eseguita a cura del titolare o di chi ne fa le veci dell'azienda che impiega il prodotto, che è tenuto a conservare le fatture di acquisto dei presidi sanitari.

5. Per gli acquisti effettuati in forma collettiva o cooperativistica o attraverso centri di miscelazione collettiva, l'annotazione sulla scheda è eseguita a cura del rappresentante dell'associazione, il quale è tenuto a conservare le fatture di acquisto dei presidi sanitari.

6. Il quaderno di campagna e la scheda di acquisto dei presidi sanitari devono essere conservati a cura del titolare o di chi ne fa le veci dell'azienda presso la quale vengono impiegati i presidi sanitari e tenuti a disposizione delle autorità competenti le finalità di cui all'art. 1, comma 3.

Art. 3.

1. Quaderni di campagna e schede di acquisto dei presidi sanitari, comunque già adottati, possono essere mantenuti in essere purché, regolarmente vidimati, contengano tutte le informazioni richieste e indicate negli allegati 1 e 2 al presente decreto.

Art. 4.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, addì 20 luglio 1987

Il Ministro: DONAT CATTIN